



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

Assessore al Bilancio e agli Enti Locali
Roberto Ciambetti

Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

Tel. +39 041 2792833 - 2838

Fax +39 041 2792806

assessore.ciambetti@regione.veneto.it

www.regione.veneto.it

Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche,
Controllo Atti e Gestione Enti Parco
Responsabile Maurizio Gasparin

Fondamenta S.Lucia Cannaregio 23
30121 VENEZIA

tel. 041 2795910 - 14 - 17

fax 041 2795931 - 5920

entilocali@regione.veneto.it

www.regione.veneto.it/entilocali



L'Associazione Intercomunale
nel Veneto



Il futuro è dietro l'angolo. Il federalismo, la madre delle riforme necessarie a cambiare il Paese rinforzandone le fondamenta, è ormai ad un passo.

Per affrontare cambiamenti e sfide che ci aspettano, fare squadra, trovare sinergie nuove è un primo passo ineludibile. Il secondo è mantenere salda la memoria della propria storia e della propria identità, mentre ci si confronta con il mondo e con le sue culture.

Dopo anni, abbiamo l'occasione di fare la storia, di realizzare compiutamente il federalismo. Quel federalismo che la riforma del titolo V della Costituzione aveva consegnato, zoppo, allo Stato e alle Regioni, creando una nefasta confusione di competenze e poteri e, quindi, enormi inefficienze ai danni dei cittadini.

Abbiamo l'occasione di modernizzare l'Italia, inserendo ad ogni livello dell'amministrazione pubblica un principio basilare: la responsabilità.

Il Veneto - la politica, le imprese, la cultura - ha accettato questa sfida e si è candidato ad essere la prima Regione ad attuare il federalismo.


Siamo certi d'esser pronti a diventare una Regione autonoma in un'Italia federale. E lo siamo non soltanto perché bilanci e dati economico-sociali vogliono il Veneto fra le regioni locomotiva d'Italia. Lo siamo perché riconosciamo dignità alle storie, alle culture e alle tradizioni delle diverse aree che compongono la Regione e che – sono certo – sono e saranno pronte a fare squadra quando il raggiungimento di un comune obiettivo lo richiederà. E' importante, quindi, studiare e conoscere l'associazionismo intercomunale, come il convegno organizzato a Villa Contarini si propone di fare, a beneficio degli amministratori locali.

E' importante perché – come diceva Luigi Einaudi – “bisogna conoscere per deliberare”.

Agli organizzatori e ai partecipanti al convegno faccio un sincero augurio di buon lavoro.

Luca Zaia

Presidente della Regione del Veneto



Ai Comuni è affidato un ruolo strategico nello sviluppo sociale, economico e culturale del territorio e l'insieme delle loro azioni – ma anche le loro azioni d'insieme - sommate alla capacità di interagire proficuamente con i livelli amministrativi superiori, compongono la cifra di competitività territoriale di ogni regione.

Ciò vale ancor più in questa fase storica per il nostro Paese, che sarà anche complicata, ma è soprattutto densa di aspettative e voglia di cambiamento, caratterizzata da riforme su cui troppo si è indugiato, che rispondono finalmente a principi insiti nella nostra Costituzione e colpevolmente fin qui disattesi, come il federalismo, il decentramento dei poteri, l'autogoverno di processi di riorganizzazione amministrativa rispondenti alle originalità e ai bisogni delle diverse aree del nostro Paese.

E' a questa logica, ma anche alla consapevolezza del momento difficile dell'economia nazionale e internazionale e della conseguente inderogabile necessità di ottimizzare le risorse pubbliche, che risponde la convinta operatività della Regione del Veneto nell'incentivare l'associazionismo intercomunale, nel promuovere la collaborazione tra enti locali, nel sostenere concretamente i processi di costituzione e di riorganizzazione di forme associative.

In termini di efficacia è ormai evidente che ogni livello di governance deve essere pensato o, meglio, ripensato, in una duplice logica: il locale non può essere disgiunto dal globale, nel senso che il primo non è in discussione, ma contribuisce ad “alimentare” il secondo.

Ed è altrettanto vero che non sempre “piccolo è bello”, specie se comporta costi aggiuntivi e servizi scarsamente economici. L’inversione che la modifica del Titolo V della Costituzione ha realizzato tra i livelli di governo, ponendo all’apice, in una logica di sussidiarietà, i Comuni, si è, infatti, accompagnata alla ideazione di nuovi modi di concepire l’esercizio di funzioni.

Non si tratta, sia ben chiaro, di negare e mettere in discussione la specificità delle tante realtà comunali che caratterizzano il nostro territorio nazionale: il patrimonio storico, istituzionale, sociale, culturale, rappresentato dalle realtà locali è intoccabile. L’obiettivo è quello di creare degli ambiti territoriali omogenei ed ottimali all’interno dei quali gli enti locali possano esercitare al meglio le funzioni, razionalizzando i centri di spesa.

L’associazionismo intercomunale, quindi, è una carta importante da giocare per lo sviluppo del territorio veneto e noi vogliamo essere preparati a questa sfida. Formazione e informazione sono i passaggi chiave di questo percorso. Perciò la Regione sta investendo su incontri, seminari, corsi di formazione rivolti agli amministratori locali, come quello realizzato a Villa Contarini.

Roberto Ciambetti

Assessore al bilancio e agli enti locali



Dai Comuni all'Associazionismo intercomunale. Evoluzione normativa

La nascita dell'Associazionismo intercomunale può essere individuata nella legge n. 142 del 1990. Gli articoli 1, comma 2°, e 26, prevedevano, difatti, la possibilità per le Regioni di predisporre un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni che doveva tener conto delle Unioni costituite per l'esercizio di una pluralità di funzioni o servizi.

La costituzione delle Unioni di Comuni era realizzata in previsione della loro successiva fusione.

In attuazione di tali disposizioni, la Regione del Veneto aveva approvato la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, avente per oggetto "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", prevedendo un programma di riordino delle circoscrizioni comunali.

La legge regionale n. 25 del 1992 fissava come criteri guida nell'aggregazione dei Comuni il rispetto delle tradizioni civiche e sociali delle singole comunità e l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei

servizi pubblici. Tali criteri risultano ancor oggi di estrema attualità. Gli strumenti normativi predisposti prima dal legislatore nazionale, nella legge 142/90, e poi ripresi dal legislatore regionale, con la legge regionale del Veneto n. 25 del 1992, non trovarono grande consenso da parte delle amministrazioni locali. Con la legge n. 265/1999 e il successivo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, (il D.Lgs. n. 267 del 2000), il legislatore nazionale è intervenuto sulle Unioni di Comuni, svincolandole dall'obbligo della successiva fusione. Si è così dato nuovo impulso alle gestioni associate intercomunali realizzate tramite Comunità Montane, Unioni di Comuni (non più preordinate alle fusioni), forme convenzionali tra Comuni e supportate esclusivamente dalla “volontarietà” degli Enti.

Il quadro normativo è stato ulteriormente influenzato dalla riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto il riassetto di competenze tra i vari livelli di governo comporta che l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del livello di governo comunale si realizzi, in primo luogo, tramite la gestione associata intercomunale di carattere strutturale e plurifunzionale.

Da ultimo, il decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, è intervenuto innovando, seppur parzialmente e in

assenza di un disegno organico, la disciplina in tema di associazionismo intercomunale.

Il criterio della “volontarietà” da parte dei Comuni nella scelta di associarsi sembra subire un parziale ridimensionamento giacché vengono individuate delle soglie di popolazione al di sotto delle quali diviene obbligatoria la gestione delle funzioni essenziali in forma associata.

Infine, è attualmente in discussione al Senato il disegno di legge “Calderoli” che, una volta approvato, determinerà una sostanziale rivisitazione delle disposizioni in materia di Enti Locali.

Con questa dispensa si intende dare un quadro rappresentativo, seppur sintetico, della situazione delle forme associative del Veneto e delle politiche di promozione dell’Associazionismo intercomunale.

Maurizio Gasparin

*Dirigente Direzione Enti Locali,
Persone Giuridiche e Controllo Atti*



Le forme associate previste dalla normativa

Le forme di associazionismo intercomunale attualmente sono previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.

Le principali forme regolate sono:

- ✚ **Unioni di Comuni.** In base all’art. 32 “*le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza*”.
- ✚ **Convenzioni.** In base all’art. 30, “*gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati*”.
- ✚ **Consorzi.** In base all’art. 31, “*gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio*”.
- ✚ Una forma particolare di unioni di Comuni è costituita dalle **Comunità Montane**, previste dall’art. 27, che le definisce “*unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province*”.

diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”.

Va segnalato, comunque, che l'assetto normativo delle forme associative previsto dal Testo Unico Enti Locali è in costante evoluzione. In particolare, la Finanziaria 2010, (Legge 191 del 2009), all'art. 2, comma 186, ha previsto la soppressione dei Consorzi di funzione. Le novelle introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 2010, come convertito con Legge n. 122 del 2010, nonché le previsioni contenute nel Disegno di Legge “Calderoli”, comporteranno importanti ulteriori modifiche all'assetto normativo in tema di Associazionismo.



I vantaggi dell'Associazione intercomunale

I principali vantaggi derivanti dall'esercizio associato di funzioni sono di ordine:

■ *Economico*

- ✚ riduzione dei costi unitari di erogazione dei servizi
- ✚ accesso agli incentivi statali e regionali
- ✚ miglioramento qualità e quantità dei servizi offerti

■ *Organizzativo*

- ✚ miglioramento delle strutture organizzative ovviando alle carenze dei piccoli Comuni
- ✚ maggiore flessibilità organizzativa, diffusione di procedure omogenee e buone pratiche

■ *Strategico*

- ✚ accrescere il potere di rappresentanza dei Comuni e di tutela degli interessi locali
- ✚ miglioramento della pianificazione strategica e programmazione delle risorse



I piccoli Comuni e l'Associazionismo nel Veneto

A partire dal 2000 cominciano a svilupparsi nel Veneto, così come in altre regioni italiane, soprattutto del nord, le gestioni associate intercomunali nelle varie forme previste dal Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. 267/2000, della Convenzione, del Consorzio e dell'Unione di Comuni.

Tali forme associative intercomunali si sviluppano a partire da una legislazione nazionale più favorevole rispetto al decennio precedente e, soprattutto, grazie alle politiche di promozione dell'associazionismo che alcune Regioni, tra cui il Veneto, hanno attivato per ridurre i costi dalla frammentazione istituzionale (i piccoli e piccolissimi Comuni) e creare ambiti territoriali adeguati per la gestione delle funzioni e servizi di competenza di ciascun livello istituzionale.

L'obiettivo, anche se non dichiarato, appare quello di costruire i presupposti per la realizzazione di un federalismo funzionale che viaggi di pari passo con l'attuazione del federalismo fiscale.

Il Veneto, come gran parte delle regioni italiane, è contraddistinto dalla presenza di Comuni di modesta dimensione demografica. Si caratterizza per la presenza di un numero di piccoli e piccolissimi Comuni in percentuale inferiore rispetto alla media nazionale e una presenza del 35% di Comuni medio-piccoli compresi fra i 5.000 e i 15.000 abitanti contro la media nazionale del 20%.

Tuttavia, la maggioranza dei Comuni, (313 su 581), pari al 54%, è al di sotto dei 5.000 abitanti.

Va, tuttavia, sottolineato che la frammentazione varia in relazione alle caratteristiche del territorio ed è più marcata in certe province rispetto ad altre.

In alcune province, infatti, i piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti raggiungono percentuali elevate, come in quella di Rovigo nella quale i piccoli Comuni rappresentano l'80% della totalità e in quella di Belluno dove, nel contesto di una realtà montana, rappresentano il 90%.

Solamente sette Comuni hanno una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e di questi solo Venezia, Padova e Verona contano più di 200.000 abitanti.

È innegabile che questa realtà rappresenti una frammentazione istituzionale che può determinare, sul piano gestionale, il verificarsi di problemi economici e organizzativi.

Con riferimento ai dati ISTAT al 31 dicembre 2009, confrontando il Veneto con l'Italia, emergono alcune differenze significative.

Nel Veneto i Comuni sono di dimensioni demografiche maggiori rispetto alla media nazionale.

In particolare, è significativamente inferiore la presenza di piccoli e piccolissimi Comuni.


Il fenomeno dei micro Comuni al di sotto dei 500 abitanti nel Veneto è quasi inesistente e solo il 6,71% dei Comuni si colloca al di sotto dei 1.000 abitanti, a fronte del 24 % nazionale.

I Comuni fino a 5.000 abitanti incidono per il 53,87% sul totale, con una percentuale di circa 16 punti in meno rispetto al dato nazionale del 70,35%.

Il Veneto si caratterizza, invece, per una presenza significativa di Comuni medio piccoli tra i 5.000 e i 15.000 abitanti che incidono sul totale per il 35,97%, contro il 20,63% a livello nazionale.


Comuni del Veneto – Popolazione al 31.12.2009

Popolazione	Numero	Percentuale
0-3.000	199	34,25 %
3.000-5.000	114	19,62 %
5.000-15.000	209	35,97 %
oltre 15.000	59	10,16%
TOTALI	581	100%



**Comuni del Veneto per classi demografiche
al 31.12.2009 - Confronto con l'Italia**

Numero di Comuni	Fino 500 abitanti	501-1000	1001-3000	3001-5000	5001-15.000	Oltre 15.000 abitanti	Totale Comuni
Veneto	10	29	160	114	209	59	581
Rapporto percentuale	1,72%	4,99%	27,54%	19,62%	35,97%	10,16%	100%
Italia	831	1113	2595	1160	1671	730	8100
Rapporto percentuale	10,26%	13,74%	32,03%	14,32%	20,63%	9,02%	100%



La rete associativa nel Veneto

La rete associativa intercomunale dei Comuni veneti è caratterizzata da una pluralità di forme di gestione come la Convenzione, il Consorzio, l'Unione di Comuni, la delega di funzioni/servizi alla Comunità Montana.

La diversità storica, geografica e demografica dei Comuni veneti ha caratterizzato il fenomeno associativo che ha assunto fisionomie differenti nelle diverse aree: circa un terzo della superficie regionale è occupato da una vasta area montana in cui sono presenti Comuni con dimensioni medie di 1.000-2.000 abitanti, una scala dimensionale diversa rispetto ai Comuni di pianura e ai Comuni a prevalente economia turistica.

Nella fascia demografica fino a 5.000 abitanti, i Comuni preferiscono la forma della Convenzione e della delega alla Comunità Montana per l'esercizio delle funzioni/servizi comunali. Più del 52% dei Comuni che aderiscono ad un Consorzio appartiene alla fascia demografica ricompresa fra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Il 65% dei Comuni associati in Unione ha meno di 5.000 abitanti.

Distribuzione Comuni Veneti
per forma associativa e dimensione demografica
Anno 2009


Veneto	Comuni da 0-3.000	Comuni da 3.000 a 5.000	Comuni da 5.000 a 15.0000	Comuni oltre 15.000	Totale
Comuni in Unione	51	14	33	2	100
Comuni in Convenzione	75	34	58	16	183
Comuni conferenti delega a CM	97	32	20	5	154
Comuni in Consorzio	21	21	57	10	109

Gestioni associate attive al 31.12.2009
per forma associativa


Forme associative	Numero gestioni associate	Percentuale rispetto gestioni associate	Numero Comuni coinvolti	Percentuale rispetto Comuni coinvolti	Percentuale rispetto Comuni del Veneto	Numero funzioni delegate	Percentuali rispetto funzioni delegate
Convenzioni attive	99	63,9%	183	33,5%	31,5%	100	22,1%
Consorzi	9	5,8%	109	20,0%	18,7%	7	1,5%
Comunità Montane	18	11,6%	154	28,2%	26,5%	92	20,4%
Unioni di Comuni	29	18,7%	100	18,3%	17,2%	253	56%
Totali	155	100,0%	546	100,0%	93,9%	452	100,0%

Nota: L'analisi dei dati del modello associativo Veneto è stata realizzata sulla base dei dati raccolti dalla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, in ragione dei finanziamenti assegnati. Inoltre si evidenzia che il dato sui Comuni coinvolti in gestioni a "geometria variabile" a seconda del tipo di funzione, tiene conto dei valori netti nel caso di convenzioni o di Consorzi.

Forme associative fra Comuni in Veneto (2009)



N° Comuni aderenti a forme associative (2009)




Con riferimento al numero di gestioni associate e al numero di Comuni coinvolti, la forma associativa prevalente è la Convenzione, strumento agile e poco impegnativo, ma meno stabile e funzionale.

L'Unione dei Comuni, utilizzata da 100 Comuni, è una forma associativa plurifunzionale. Se guardiamo, infatti, al numero di funzioni esercitate, risulta prevalente (253 funzioni) su tutte le altre forme associative.

Il Consorzio volontario è una forma meno diffusa a cui si ricorre per la gestione associata di un solo tipo di funzione con prevalenza, nel Veneto, per la Polizia Locale. La Comunità Montana è vista dai Comuni, nella maggioranza dei casi, anche come interlocutore gestionale, anche se lo sviluppo di Unioni "endocomunitarie" e Convenzioni fra Comuni Montani segnala una difficoltà, in certe aree, ad individuare la Comunità Montana come riferimento unitario.

Distribuzione territoriale dei Comuni partecipanti a forme associate. Veneto - Anno 2009



Fonte: Regione Veneto - Direzione Enti Locali, persone giuridiche e controllo atti
Elaborazioni Direzione Sistema Statistico Regionale



Focus sulla Unione dei Comuni

L'Unione dei Comuni risulta essere il fenomeno più significativo e innovativo.

Le Unioni costituite nel Veneto possono essere riferite prevalentemente a due modelli:

1. Unione costituita da piccoli Comuni (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
2. Unione costituita da Comuni medio-piccoli (Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti).

Al primo modello aderiscono i due terzi delle Unioni esistenti; al secondo modello solo un terzo.


Vengono in rilievo soglie di adeguatezza differenti tra le diverse aree territoriali e modelli di Unione diversi:

- a) nell'area centrale della pianura veneta prevalgono le Unioni di dimensioni ampie, anche con funzioni di programmazione;

- b) nell'area sud della pianura prevalgono Unioni da 10.000-20.000 abitanti, costituite da 5 Comuni con un Comune grande di riferimento;
- c) nell'area montana prevalgono i piccoli Comuni associati in Comunità Montana e le Unioni endocomunitarie piccole.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali, la maggior parte delle Unioni (20 su 31) è costituita da non più di tre Comuni con una popolazione complessiva che non supera i 15.000 abitanti.

Distribuzione territoriale delle Unioni di Comuni. Anno 2009




UNIONI DI COMUNI NEL VENETO al 31.12.2009

<i>Prov.</i>	<i>Unioni dei Comuni</i>	<i>Anno costituzione</i>	<i>Comuni associati</i>	<i>Popolazione al 01/01/09</i>	<i>Funzioni associate</i>
VR	Dall'Adige al Fratta	1999	5	12.279	5
VR	Veronese "TartaroTione"	1997	3	7.846	14
VR	Adige Guà	1998	5	22.004	9
VR	Destra Adige	1999	4	11.064	7
VR	Roverè, Velo Veronese, San Mauro	1999	3	3.511	5
VR	Sant'Anna d'Alfaedo e Erbezzo	1998	2	3.394	7
VR	Verona Est	2002	4	22.887	9
VR	Unionvalli	2008	2	21.568	4
PD	Colli Euganei	2002	4	10.501	11
PD	Del Camposampierese	2001	8	69.145	6
PD	Alta Padovana	2001	3	27.333	3
PD	Pratiarcati	2009	2	27.522	3
PD	Della Sculdascia	2001	4	10.505	8
PD	Metropolis	2002	4	10.143	21
PD	Megliadina	2001	6	11.029	11
PD	Padova NordOvest	2001	5	36.009	3
PD	Del Medio Brenta	2006	2	28.631	8
VI	Cassola, Mussolente,	2000	2	21.605	15
VI	Campolongo, Pove Solagna	2001	3	5.781	7
VI	Colli Berici Val Liona	2000	2	3.036	18
VI	Caldogno - Costabissara - Isola vicentina	2001	3	27.063	4
VI	Medio Canal Brenta	2001	2	3.724	9
VI	Del Marosticense	2002	3	20.741	8
VI	Del Basso Vicentino	2002	4	10.264	11
RO	Dell' Eridano	2001	5	10.794	10
BL	Del Bassofeltrino - Sette Ville	2000	2	3.377	27
BL	Della Valle del Biois	2001	3	4.009	=
VE	Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto	2000	2	8.300	4
VE	"Città della Riviera del Brenta"	2002	3	28.895	6
	Totale Unioni	29	100	482.960	253

Una particolare forma di Unione, presente nelle aree montane, è costituita dalle Comunità Montane. Le diciannove Comunità Montane del Veneto, costituite sulla base della L.R. n. 19 del 1992, associano 171 Comuni montani e parzialmente montani distribuiti nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona.

Ambiti Territoriali delle Comunità Montane



COMUNITA' MONTANE ANNO 2009

<i>Prov.</i>	<i>Comunità Montana</i>	<i>Comuni</i>	<i>Popolazione montana 31.12.2009</i>	<i>Superficie kmq</i>	<i>Densità</i>	<i>Deleghe</i>
BL	Agordina	16	20.581	661	32	6
BL	Dell'Alpago	5	10.186	171	60	8
BL	Cadore-Longaronese-Zoldo	7	10.392	323	34	7
BL	Val Belluna	6	32.133	364	84	4
BL	Belluno-Ponte nelle Alpi	2	45.117	205	212	1
BL	Centro Cadore	9	18.630	595	32	5
BL	Comelico e Sappada	6	9.056	343	27	5
BL	Feltrina	13	57.664	605	93	11
BL	Della Valle del Boite	5	10.116	412	24	4
TV	Del Grappa	8	15.078	105	129	0
TV	Delle Prealpi Trevigiane	16	45.340	364	120	4
VR	Del Baldo	9	15.976	257	59	7
VR	Della Lessinia	18	48.262	489	82	2
VI	Alto Astico e Posina	9	12.961	235	56	2
VI	Dall'Astico Al Brenta	10	23.549	109	204	6
VI	Del Brenta	8	18.601	149	117	8
VI	Agno-Chiampo	10	63.431	234	264	4
VI	Leogra Timonchio	6	31.183	157	186	6
VI	Spett. Reggenza dei 7 Comuni	8	21.549	467	46	2
Totale Comunità Montane		171	509.805			92



Le funzioni associate


I servizi e le funzioni in gestione associata sono in prevalenza:

- ✚ i servizi ambientali e uffici tecnici per la gestione del territorio e viabilità;
- ✚ le funzioni amministrative contabili e gestionali;
- ✚ i servizi informatici e il SIT -sistema informativo territoriale;
- ✚ i servizi sociali;
- ✚ la polizia locale.


Per quanto riguarda la Forma di gestione:

- ✚ l'Unione di Comuni viene utilizzata in prevalenza per i servizi tecnici di gestione del territorio, i servizi sociali, la polizia locale, i servizi scolastici;
- ✚ la delega alla Comunità Montana, per la gestione del territorio e le funzioni amministrative;
- ✚ le convenzioni e i consorzi, per i servizi tecnici e informatici e la polizia locale.

N° funzioni gestite attraverso le diverse forme associative (2009)



FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN GESTIONE ASSOCIATA DAL 2005 AL 2009





Associazionismo - Decentramento Federalismo

Alla luce dei processi di decentramento e di federalismo amministrativo e fiscale in atto, assume particolare rilievo il tema dell'Associazionismo intercomunale, non solo come ricerca delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni specifiche, ma quale condizione affinché i Comuni possano riaffermare con forza la funzione tradizionalmente affidata di presidio sul territorio a difesa e rappresentanza delle comunità locali.

La Regione del Veneto, a partire dal 2000, ha contribuito allo sviluppo di una "rete" interistituzionale per la gestione associata di determinate funzioni per avviare un federalismo funzionale in grado di ridurre i costi della frammentazione istituzionale, (i piccoli Comuni), e per migliorare la qualità dei servizi, potenziando quelli esistenti e attivandone di nuovi.

La legge sul federalismo fiscale ha avviato un percorso di attuazione dell'art. 119 della Costituzione che, seguendo un assetto istituzionale equilibrato fra i vari livelli di governo, prevede per il sistema delle Autonomie Locali il finanziamento delle funzioni attraverso entrate derivanti dai grandi tributi

erariali, accanto alla possibilità di esercitare una propria autonomia impositiva.

Nel nuovo sistema di finanza locale anche la Regione può apportare un proprio autonomo contributo nella disciplina dei tributi locali e nella gestione dei fondi perequativi sulla base di regole definite.

È importante sottolineare che, per una effettiva attuazione del federalismo istituzionale, è necessario che esso si realizzi conformemente con le modalità di finanziamento delle funzioni previste a regime e in fase transitoria dalla legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009, assicurando stabilità, continuità e autonomia effettiva ai Comuni e alle loro forme associate.



La promozione dell'Associazionismo

L'individuazione di nuovi sistemi di *governance* locale in risposta alla progressiva diminuzione delle risorse disponibili, consente agli Enti Locali di relazionarsi fra loro in maniera strutturata.

La promozione dell'Associazionismo rappresenta una condizione per realizzare il principio dell'adeguatezza, tenuta presente l'autonomia organizzativa dei Comuni nella scelta della forma associativa.

Le principali **Azioni poste in essere dalla Regione del Veneto per la Promozione dell'Associazionismo** sono:

- ✚ Informazione (newsletter)
- ✚ Informazione giuridica (sito web)
- ✚ Portale regionale delle Autonomie Locali (*in progress*)
- ✚ Convegni di Studio
- ✚ Formazione del Personale degli Enti Locali (in collaborazione con l'Università di Padova)
- ✚ Contributi per Studi di Fattibilità




Le politiche regionali di incentivazione

La Regione del Veneto si è dotata di una normativa specifica a favore dei processi associativi per incentivare la costituzione e il consolidamento delle aggregazioni fra Comuni. Fino al 2006 la normativa regionale incentivava specificatamente le spese di avvio e di primo impianto delle forme associate costituite per un periodo non inferiore ai 5 anni nelle forme di: Unioni di Comuni, Consorzi, Comuni associati in convenzione o con la Comunità Montana. Con l'approvazione dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 2006, la politica di incentivazione dei processi associativi valorizza ulteriormente le forme delle Unioni di Comuni e le Comunità Montane, con l'erogazione di contributi ordinari a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali. Il *favor* nell'erogazione dei contributi ordinari a tali forme di gestione sovracomunale è riconosciuto sia per indirizzare le scelte associative dei Comuni verso forme più strutturate, sia per confermare le scelte dell'Intesa nazionale stipulata in Conferenza Unificata che prevede dal 2006 la regionalizzazione dei fondi statali per l'associazionismo comunale destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane (dal 2010 alle sole Unioni di Comuni).

CONTRIBUTI REGIONALI ALLE FORME ASSOCIATIVE ANNI 2002-2009

ENTI BENEFICIARI	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CONVENZIONI/ CONSORZI	363.528,51	571.695,30	1.213.493,07	1.000.000,00	1.250.000,00	1.090.125,66	1.440.000,00	1.667.297,33
UNIONI DI COMUNI	543.657,13	662.783,29	916.679,04	636.425,33	1.398.623,92	1.170.000,00	1.815.000,00	1.734.962,67
COMUNITA' MONTANE	348.147,85	601.478,87	498.916,30	1.363.574,67	851.376,08	1.039.875,34	1.530.000,00	1.147.740,00
TOTALE	1.255.333,49	1.835.957,46	2.629.088,41	3.000.000,00	3.500.000,00	3.300.001,00	4.785.000,00	4.550.000,00





Contributi Regionali per favorire esercizio associato di funzioni e servizi comunali (*art. 6, c. 1, L.R. n. 2 del 2006*)

Contributi in c/investimento per le spese d'impianto e ampliamento	Contributi ordinari per le spese di funzionamento
<u>Destinatari dei Fondi</u>	
a) Unioni di Comuni b) Forme associative fra Comuni (convenzioni) c) Comunità montane che esercitano i servizi in forma con delega dai Comuni appartenenti alle stesse	a) Unioni di Comuni b) Comunità montane che esercitano i servizi in forma associata con delega dai Comuni appartenenti alle stesse
<u>Criteri di determinazione del contributo</u>	
a) Funzioni e servizi esercitati con vincolo quinquennale sulla forma associata b) Spese di investimento preventivate per il primo impianto, per la riorganizzazione per l'ampliamento dei servizi	a) Esercizio associato di funzioni e servizi nell'anno di riferimento b) Spese correnti impegnate nell'esercizio precedente c) Fattori di aggregazione
<u>Assegnazione del contributo</u>	
Contributo annuale	Contributo annuale

Fondi Stanziati per l'Associazionismo
Bilancio Regionale 2010

Fondi a sostegno delle spese di funzionamento di Unioni e Comunità Montane	€ 1.250.000,00
Fondi destinati a finanziare spese di primo impianto e di riorganizzazione per l'esercizio di funzioni comunali delegate dai Comuni alle Comunità Montane	€ 700.000,00
Fondi destinati a finanziare spese di primo impianto e di riorganizzazione per l'esercizio di funzioni comunali in Convenzione	€ 1.000.000,00
Fondi destinati a finanziare spese di primo impianto e di riorganizzazione delle Unioni di Comuni	€ 1.500.000,00
Importo complessivo	€ 4.450.000,00

Sulla base di Intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata Stato-Regione e Autonomie locali, la Regione del Veneto a partire dal 2006, tenuto conto della normativa regionale di incentivazione delle forme associative disciplinata con l'art. 6 della L.R. n. 2 del 2006, gestisce le risorse statali attribuite alle Regioni a sostegno dell'Associazionismo intercomunale. Il riparto di tali risorse è destinato alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane sulla base dei criteri regionali previsti per beneficiare del contributo ordinario.

Contributo Statale (Intesa n. 936/C.U. del 01.03.2006)	
Destinatari del Fondo	<ul style="list-style-type: none"> - Unioni di Comuni - Comunità Montane
Criteri di determinazione del contributo	<ul style="list-style-type: none"> - Spese correnti impegnate nell'esercizio precedente - Fattori di aggregazione
Assegnazione del contributo	Contributo ordinario continuativo con rideterminazione annuale



Forme associative e politiche di riordino territoriale

Il sistema regionale delle Autonomie Locali è entrato nel vivo di una profonda trasformazione verso un nuovo assetto istituzionale, i cui principali fattori di cambiamento possono essere così individuati:

1. riforma del Titolo V della Costituzione e devoluzione di poteri e funzioni orientate a un assetto federale dello Stato, con una rivisitazione dei rapporti tra i soggetti istituzionali secondo nuove logiche di cooperazione che salvaguardino nel contempo, le rispettive autonomie;
2. attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009);
3. obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte di piccoli Comuni, prevista dal D.L.78/2010, convertito con Legge 122 del 2010 e che costituisce una prima anticipazione della riforma organica del sistema delle Autonomie Locali, prevista dal cosiddetto "DDL Calderoli".

La Regione del Veneto, in linea con la sua missione istituzionale, potrà assumere il ruolo di promotore e supporto delle iniziative che dovranno agevolare il processo di cambiamento verso un nuovo assetto tracciato dalle riforme in atto, avviando un processo di *governance* in un'ottica di cooperazione istituzionale e di orientamento dei rapporti tra livelli istituzionali, (Amministrazione Statale, Regione ed Enti Locali), finalizzato all'accrescimento delle professionalità e delle competenze della Pubblica Amministrazione. Gli obiettivi di governo regionale sulla *governance* dovranno passare dalla centralità della “gestione” amministrativa al “governo” con il territorio con l'obiettivo di raggiungere i risultati attesi attraverso il concorso di una molteplicità di soggetti istituzionali e sociali.

Gli Enti Locali sono i protagonisti dello sviluppo sociale e soggetti strategici per le competitività del Veneto all'interno di un riordinato sistema regionale delle Autonomie Locali, in cui possono trovare le giuste compensazioni, l'adeguatezza nel livello di servizi erogati ai cittadini e delle corrispondenti necessarie risorse.

Un progetto regionale di riordino territoriale dovrà essere in grado di raggiungere obiettivi di rilevante impatto per il territorio, attraverso una semplificazione e ottimizzazione dei livelli di

governo, in grado di generare benefici per i cittadini e per le imprese (qualità di vita e competitività dei sistemi locali).

Inoltre dovrà prevedere il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali valorizzando, *in primis*, il ruolo della Conferenza Regione - Autonomie Locali, nonché essere accompagnato da azioni di sistema, tra cui:

1. costituire il Portale Regionale delle Autonomie Locali quale strumento di comunicazione e monitoraggio delle politiche, a disposizione degli Enti Locali e dei Cittadini. L'istituzione del Portale è un obiettivo che diventa strategico per la Regione e le Autonomie Locali in un sistema federale organizzato all'interno del quale il monitoraggio costante dei flussi di risorse e del loro corrente impiego costituisce fattore di qualità e sviluppo della Pubblica Amministrazione;
2. prevedere un piano di supporto finalizzato all'informatizzazione degli Enti Locali;
3. sviluppare un piano di formazione per il personale degli Enti Locali su temi di rilevanza strategica per il governo delle Autonomie Locali. Nel 2010 è stata finanziata la terza edizione del corso di formazione sul tema dell'Associazionismo comunale, realizzato in collaborazione con l'Università di Padova – Centro Giorgio Lago, rivolto a 30 quadri e dirigenti delle Autonomie Locali. Sempre con il

Centro Giorgio Lago è stata sottoscritta una convenzione quinquennale per piani di formazione e studi e ricerca sui temi del governo locale. Ciò consente di dare stabilità e continuità al programma formativo e un adeguato supporto scientifico. In attuazione del piano formativo 2010 per gli Enti Locali sono inoltre in corso di attuazione le convenzioni per avviare i corsi sulle tematiche dello Sportello Unico, Sussidiarietà e Finanza Locale.

Il Progetto di riordino territoriale è rivolto a consolidare i seguenti obiettivi:

- a) perseguimento di un unico ambito territoriale plurifunzionale a livello intercomunale, in cui non vi sia sovrapposizione di enti e competenze; incentivazione dell'Unione di comuni quale ente locale di governo nell'ambito ottimale plurifunzionale e previsione della alternatività degli enti locali associativi nello stesso ambito territoriale, con l'integrale conferimento di funzioni all'ente associativo sovracomunale (Unione o Comunità Montane) e tassativa esclusione di residue funzioni in capo ai singoli Comuni; previsione per i Comuni che non raggiungano i livelli dimensionali di adeguatezza stabiliti dalla legge della obbligatoria gestione associata di determinate funzioni e

- servizi, incentivando a tali fine la forma istituzionale dell'Unione di Comuni;
- b) riassetto complessivo del sistema delle funzioni amministrative e allocazione con legge regionale di alcune funzioni direttamente all'ente locale associativo;
 - c) introduzione, (anche in via sperimentale), di forme di premialità fiscale per le forme associative stabili;
 - d) riordino istituzionale delle Comunità Montane; assimilazione dell'ordinamento delle Comunità Montane a quello delle Unioni, prevedendo una disciplina degli organi improntata al principio del contenimento del numero dei componenti delle assemblee ed alla previsione che l'organo esecutivo sia costituito dai sindaci, nell'ambito dei quali eleggere il presidente;
 - e) fissazione di un termine per l'entrata a regime del nuovo assetto istituzionale e amministrativo, con particolare riguardo alla revisione degli organi di governo degli enti associativi e alla disciplina dello scioglimento e della liquidazione degli enti associativi incompatibili col principio di non sovrapposizione.



Principali Riferimenti Normativi

LEGGI NAZIONALI

✚ **DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, n. 267**
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Art. 28. Funzioni

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

Art. 30. Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti

Art. 31. Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali

Art. 32. Unioni di Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti

delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

✚ **DECRETO MINISTERIALE 1.9.2000, n. 318**
Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i Comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.

✚ **DECRETO MINISTERIALE 1.10.2004, n. 289**
Modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministro dell'Interno 1 settembre 2000, n. 318

✚ **D.P.R. 31.01.1996, n. 194, art. 2**
Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile

LEGGI REGIONALI

✚ **LEGGE REGIONALE VENETO 13 aprile 2001, n. 11**
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Art. 8. Esercizio associato di funzioni da parte dei comuni

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, definisce, per materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma associata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, fatto salvo quanto già disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.

2. I livelli ottimali di cui al comma 1 sono individuati, anche con riferimento all'articolo 4, comma 3, lettere e), f) e g) della legge n. 59/1997 ed in applicazione del principio di leale collaborazione tra enti locali, in ragione dei seguenti elementi:

a) dimensione demografica, caratteristiche geografiche, morfologiche e orografiche dei territori dei comuni interessati;

- b) classi di popolazione dei comuni interessati, con particolare attenzione alle esigenze delle componenti infantile, femminile, studentesca, produttiva e anziana;
 - c) tipologia ed articolazione delle attività produttive e commerciali presenti nei comuni interessati al fine di assicurare un congruo sviluppo dell'economia e dell'occupazione locali;
 - d) vocazioni e tradizioni delle popolazioni interessate;
 - e) caratteristiche dei servizi da assicurare ai cittadini, in modo che il loro esercizio associato risulti maggiormente efficace ed economico;
 - f) contiguità territoriale, salvo casi eccezionali, fra i comuni interessati.
3. Entro i successivi centoventi giorni, i comuni interessati, anche con il concorso delle province oppure, nel caso di comuni montani, delle Comunità montane, individuano i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.
4. All'interno del territorio provinciale, le funzioni di tipo gestionale di vaste aree intercomunali di cui all'articolo 5 comma 2, sono esercitate dai soggetti individuati ai sensi del comma 3.
5. Qualora i comuni, entro il termine di cui al comma 3 ed in applicazione del principio di adeguatezza di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge n. 59/1997, dichiarino, nelle forme previste dai rispettivi statuti, l'impossibilità di garantire l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite, entro i successivi novanta giorni tali funzioni sono temporaneamente delegate alla Provincia competente per territorio oppure, nel caso di comuni montani, alla Comunità montana, fino all'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.
6. Per favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni la Regione individua appositi strumenti di incentivazione nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

 **LEGGE REGIONALE VENETO 24.12.1992, n. 25**
Norme in materia di variazioni provinciali e comunali

Art. 10. L'unione di comuni

1. L'unione di comuni, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa Provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.
2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'art. 11, comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.
3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri

preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.

4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione.

✚ **LEGGE REGIONALE VENETO 3.7.1992, n. 19**
Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane

✚ **LEGGE REGIONALE VENETO 3.2.2006, n. 2**
Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2006

Art. 6. Interventi regionali per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

1. La Giunta regionale, in attesa di una disciplina organica delle forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di:

- a) contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di funzionamento;
- b) contributi a favore di unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;
- c) contributi a favore di gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;
- d) contributi a favore delle comunità montane, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una pluralità di funzioni e di servizi ad esse affidati dai comuni.

2. La Giunta regionale determina altresì i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi per le medesime finalità di cui al comma 1 sulla base di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate a sostegno dell'associazionismo comunale



LA DIREZIONE REGIONALE

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

Dirigente Regionale

MAURIZIO GASPARIN

LA MISSIONE

- ✚ Supporto alle azioni regionali di *governance*, partecipazione e sostegno alla costruzione di un sistema regionale veneto delle Autonomie Locali in coerenza con l'evoluzione legislativa e istituzionale dello Stato.
- ✚ Supporto agli organi istituzionali nell'ambito di specifiche gestioni di competenza regionale, di vigilanza, controllo, garanzia e partecipazione popolare.
- ✚ Supporto alle spese di gestione e alle attività di promozione e valorizzazione degli Enti Parco Regionali.
- ✚ Contributi per la realizzazione e la valorizzazione di Aree Protette Naturali di interesse locale.

LE COMPETENZE

SERVIZIO ENTI LOCALI E CONTROLLO ATTI

Dirigente di Servizio
Paolo Donato

- Supporto tecnico ed operativo nei rapporti con le autonomie locali



SERVIZIO PERSONE GIURIDICHE

Dirigente di Servizio
Silvia Zangirolami

- Riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni e Fondazioni




- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Consulenza agli Enti Locali ■ Gestione amministrativa della Rivista "Il Diritto della Regione" ■ Procedimenti referendari ed elettorali ■ Assegnazione contributi a favore degli Enti Locali e organismi di rappresentanza ■ Contributi ai Comuni delle aree svantaggiate del Veneto ■ Contributi agli Enti locali per l'acquisizione / ristrutturazione immobili dismessi dal Ministero della Difesa ■ Finanziamenti agli Enti Locali per le funzioni conferite ■ Contributi esercizio associato di funzioni agli Enti Locali ■ Monitoraggio interventi statali a favore Comuni aree di confine ■ Controllo sugli atti degli Enti strumentali della Regione ■ Progetti formativi a favore degli Enti Locali ■ Coordinamento e Comunicazione con gli Enti Locali (Portale Autonomie Locali e Newsletter) ■ Nomina di Commissari <i>ad acta</i> in materia di Edilizia | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tenuta Registro regionale Associazioni e Fondazioni ■ Ricostituzione delle Regole ■ Supporto e assistenza tecnica e giuridica alle funzioni della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ■ Attività di Segreteria della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali ■ Promozione e valorizzazione dei Parchi regionali ■ Concessione contributi Enti Parco ■ Concessione finanziamenti e costituzione e valorizzazione di Parchi e Aree di interesse locale ■ Supporto alla Giunta Regionale per la attività inerente la nomina degli Organi degli Enti Parco Regionali |
|---|---|



Recapiti

Fondamenta Santa Lucia
 Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (VE)
 Tel. 041 2795910 – 5914 Fax. 041 2795931-5920
 E-Mail: entilocali@regione.veneto.it
 sito web: www.regione.veneto.it/entilocali



Sommario

	Pag.
Saluto del Presidente	1
Saluto dell'Assessore	3
Dai Comuni all'Associazionismo intercomunale. Evoluzione normativa	5
Le forme associate previste dalla normativa	8
I vantaggi dell'Associazionismo intercomunale	10
I piccoli Comuni e l'Associazionismo nel Veneto	11
La rete associativa nel Veneto	16
Focus sulla Unione dei Comuni	22
Le funzioni associate	28
Associazionismo - Decentramento - Federalismo	30
La promozione dell'Associazionismo	32
Le politiche regionali di incentivazione	33
Contributi Regionali per favorire esercizio associato di funzioni e servizi comunali (art. 6, c. 1, L.R. n. 2 del 2006)	35
Forme associative e politiche di riordino territoriale	38
Principali Riferimenti Normativi	43
La Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti	49

Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

La presente dispensa è stata realizzata dalla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti con la collaborazione di Maurizio Gasparin, Paolo Donato, Giovanna Galifi, Elvia Montagner, in occasione del convegno “*Stati generali dell’Associazione intercomunale*”, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, Padova, del 27 settembre 2010.

Chiusa in data 20.09.2010